

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 10 settembre 2018, n. 7369

Antonella Iacopini
Ispettore del lavoro*

Sì a vaglia postale e conto ordinario per pagare le retribuzioni

La nota n. 7369/2018, richiamando quanto già chiarito dall'INL con le note n. 4538 del 22/05/2018 e n. 5828 del 4/07/2018 in tema di tracciabilità della retribuzione, presenta diversi elementi innovativi relativi al campo di applicazione della disciplina, all'ammissibilità di alcune tipologie di modalità di pagamento delle retribuzioni e, da ultimo, alla possibilità di verificare, direttamente tramite l'Istituto bancario, l'effettiva corresponsione della retribuzione.

Quadro normativo

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, debba essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. La circolare n. 2/2018 ha, inoltre, precisato che la sola firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce *prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione*. Con riferimento all'esigenza di rendere tracciabili le retribuzioni, nella precedente nota n. 4538 del 22 maggio 2018 sono stati individuati ulteriori mezzi di pagamento, ritenuti validi a tutti gli effetti. Si tratta, come noto, dei sistemi di pagamento elettronico su carte di credito prepagate, a condizio-

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuove ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo in ordine all'obbligo di tracciare i pagamenti delle retribuzioni - in vigore dal 1° luglio di quest'anno - introdotto dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

ne che le carte di credito siano intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice IBAN) e che il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento. Inoltre, per i soci lavoratori di cooperativa che intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale, risulta *conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa*. Anche in questo caso, tuttavia, l'Ispettorato ha posto delle condizioni, ossia: tale modalità di pagamento deve essere stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore" e il versamento deve essere documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe ed attestato dall'Ufficio prestito sociale, che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.

Il comma 912 del citato articolo 1 stabilisce che le modalità di pagamento tracciabili siano obbligatorie per i rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. - indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Sono stati espressamente esclusi, invece, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n.

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico. Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Quanto ai profili sanzionatori, il successivo comma 913 ha previsto una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) per il datore di lavoro o committente che contravviene all'obbligo di retribuire il lavoratore con strumenti tracciati. A tal proposito, la citata nota del 22 maggio ha chiarito trattarsi di illecito non materialmente sanabile, per il quale, di conseguenza non trova applicazione l'istituto della diffida, ma vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981, con conseguente determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro. L'importo della sanzione da comminare, atteso il tenore letterale della norma, secondo le indicazioni fornite dall'INL, deve essere calcolato in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti.

Campo di applicazione

Secondo la previsione normativa, il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, di conseguenza l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 910 non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo. A tal proposito, la nota 6201 del 16 luglio 2018 ha precisato che i rimborsi e gli anticipi di spese sostenute dal lavoratore per conto del datore di lavoro o del committente possono essere corrisposti in contanti senza che ciò comporti una violazione della norma, in quanto si tratta di elementi che, pur transitando dalla busta paga, non rientrano, per i loro requisiti specifici, nella nozione giuridica di "retribuzione"¹. Permanevano, tuttavia, alcuni dubbi in merito al sistema di pagamento dell'**indennità di trasferta**. Dubbi fugati dalla nota del 10 settembre, con la quale, l'INL, ribadendo la natura

mista di detta indennità – risarcitoria e retributiva, ritiene necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quanto avviene per le somme versate esclusivamente a titolo di rimborso, comunque documentate, che hanno natura solo restitutoria. Tale indicazione trova fondamento nella ratio della disposizione in esame, *ovvero mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore "forfettariamente", anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR)*.

Confermato l'obbligo di tracciabilità per l'indennità di trasferta

Ulteriori modalità di pagamento ammesse

Rispetto agli strumenti di pagamento delle retribuzioni/compensi, sopra richiamati, idonei a rispettare l'obbligo di tracciabilità introdotto dalla Legge di Bilancio, la citata nota dell'INL del 22 maggio aveva già anticipato come l'elenco degli stessi fosse destinato ad un aggiornamento. E così è stato. Infatti, con la nota n. 7369 in commento vengono considerate compatibili con la necessità di tracciabilità due ulteriori modalità di pagamento. Si tratta dell'ipotesi in cui: il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore **in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni**; il pagamento delle retribuzioni venga effettuato **con lo strumento del "vaglia postale"**. Nel primo caso, si ritiene che il pagamento effettuato in contanti presso lo sportello bancario sia conforme alla *ratio* della disposizione assicurando la finalità antielusiva della norma, in quanto *il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza*. Del resto, recita la nota di settembre, *tale strumento non è espressamente indicato ma neanche esplicitamente escluso dalla formulazione del comma 910*. Quanto alla seconda ipotesi, l'INL ammette il pagamento delle retribuzioni mediante vaglia postale, purché vengano rispettate le

1. Per un approfondimento si veda Guida al Lavoro n. 32/2018 "Rimborsi spese ai lavoratori pagabili in contanti" di A. Iacopini

condizioni e le modalità di cui all'art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi dei quali gli assegni circolari, **vaglia postali e cambiari** sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (salvo si tratti di vaglia di importo inferiore a 1000 euro) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione, vale a dire: l'indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell'operazione ed il mese di riferimento della retribuzione.

Verifiche presso gli Istituti di credito

Di interesse prettamente ispettivo le ulteriori indicazioni operative, contenute nella nota in commento e condivise con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), relative alle procedure di verifica del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 913. Infatti, **nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato.** È intuibile come risulti più agevole il controllo per quanto riguarda i bonifici sul conto corrente identificato dal codice IBAN. In tal caso, infatti, è possibile richiedere la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione direttamente alla banca del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti elettronici, quelli effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono eseguiti dalle banche tramite bonifico e pertanto non presentano particolari problemi, mentre il versamento dello stipendio su carte prepagate non dotate di IBAN comporta, come indicato nella nota n. 5828 del 4 luglio scorso, l'onere da parte del datore di lavoro stesso di esibire la ricevuta rilasciata dalla banca che ha emesso la carta, su cui sono indicati l'importo e la data della ricarica.

Più complessa, invece, la verifica nei casi in cui il datore di lavoro utilizzi assegni bancari e circolari.

In questi casi, *gli Uffici potranno chiedere alla banca evidenza degli stessi, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo.* L'attivazione di tale procedura di verifica presso gli Istituti di credito, tuttavia, non risulta obbligatoria nel corso dell'accertamento ispettivo, in quanto la stessa è rimessa alla valutazione dell'ispettore, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento. Infatti, come ribadito dalla Direzione Centrale dell'INL, qualora il datore di lavoro non provveda, a richiesta del personale ispettivo, a fornire prove in ordine all'avvenuto pagamento delle retribuzioni, tale condotta integra, di per sé, illecito di cui al comma 913. Tuttavia, *qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l'assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione. Si fa presente che detti assegni possono riferirsi non solo al pagamento delle retribuzioni ma anche ad altri pagamenti effettuati dal datore di lavoro (ad es. per forniture merci o altro).*

La nota conclude richiamando l'ipotesi di pagamenti di importo superiore ai 3.000 euro, per i quali, se effettuati in contanti, si configura, altresì, la violazione dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, ai sensi del quale *“è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (...)”.* Pertanto, in tali casi, il personale ispettivo provvederà alla segnalazione, *ai sensi del successivo art. 51, comma 1, alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell'illecito amministrativo.* ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nota 10 settembre 2018, n. 7369

Oggetto: Art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - precisazioni a nota n. 4538 del 22 maggio 2018 e successiva nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018 - indicazioni operative al personale ispettivo.

Facendo seguito alle precedenti note sulla disciplina di cui all'oggetto, questo Ispettorato fornisce le seguenti indicazioni operative - concordate con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e condivise con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) - in ordine alle modalità di verifica dell'osservanza degli obblighi, introdotti dall'art. 1, commi 910 - 913, L. n. 205/ 2017 e dell'effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti ivi indicati.

Si rappresenta, sin da subito, che è rimessa alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l'attivazione delle procedure di seguito descritte.

Preliminarmente appare opportuno ritornare sul campo di applicazione della disciplina in esame, evidenziando come il divieto di pagamento in contanti riguardi ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa.

Atteso il tenore letterale della disposizione, gli strumenti di pagamento espressamente elencati alle lettere da a) a d) del comma 910, si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l'utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, in considerazione della natura "mista" della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Ciò in quanto rientra nella ratio della disposizione in esame mettere in condizione il personale ispettivo di ve-

rificare gli effettivi importi versati al lavoratore "forfettariamente", anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

Per quanto riguarda, poi, gli strumenti di pagamento di cui alla lettera c) del comma 910 - "pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento" - nel rammentare che l'obbligo non trova applicazione alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, si ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

In tal caso, infatti, appare comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Del resto, tale strumento non è espressamente indicato ma neanche esplicitamente escluso dalla formulazione del comma 910.

Pertanto, l'esplicito riferimento al solo "conto corrente di tesoreria" non comporta che l'eventuale pagamento effettuato su conto corrente ordinario possa ritenersi illecito e come tale sanzionabile ex art. 1, comma 913.

In relazione, infine, alla lettera d) del comma 910 (emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), a parere di questa Direzione centrale il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale" può rientrare in tale ambito, sempreché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all'art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 - ai sensi dei quali "gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità" e "il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità" - e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell'operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

Modalità per effettuare le verifiche presso gli Istituti di credito

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l'acquisizione di prove anche documentali attestanti l'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al comma 910.

Nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato. In particolare:

a. Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con le modalità previste dalla lettera a) del comma 910, l'istanza di verifica di codesti Uffici va indirizzata alla filiale dell'Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico.

A tal fine, l'istanza dell'Ufficio dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori (beneficiari del bonifico) hanno richiesto l'accredito degli stipendi. Invece, nel caso in cui, il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

In proposito si fa presente che la banca del datore di lavoro potrà verificare se nel periodo di riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del/i codice/i IBAN indicati e restituire, per ciascun bonifico, le seguenti informazioni: data di regolamento; codice identificativo dell'operazione (TRN-Transaction Reference Number, anche noto come CRO-Codice Riferimento Operazione); importo.

La banca ordinante può confermare l'avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l'eventuale storno dell'operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione. La banca non può invece dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.

b. Strumenti di pagamento elettronici

Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di

parte di essa avvenga con la modalità prevista dalla lettera b) del comma 910, art 1 L. n. 205/2017, gli Uffici dovranno fornire alla banca del datore di lavoro le stesse informazioni previste per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico (codice IBAN del beneficiario) e riceveranno dalla stessa le informazioni sopraindicate. I pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono infatti eseguiti dalle banche tramite bonifico.

Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza invece mediante un'operazione di ricarica della carta stessa. L'avvenuto pagamento può, in questo caso, come già indicato nella nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018, essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta (banca issuer), nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.

c. Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario

Nei casi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 910, lettera c), codesti Uffici dovranno comunicare alla banca del datore di lavoro il codice fiscale e i dati anagrafici (nome e cognome) dei lavoratori. La banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:

- › il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;
- › la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;
- › le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza (solitamente le somme sono a disposizione per un periodo di tempo limitato, ad es. 30 o 60 giorni);

d. Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato - lettera d)

Nelle ipotesi di versamento tramite assegni bancari gli Uffici potranno chiedere evidenza degli stessi, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo.

In particolare, specificando nell'istanza il numero dell'assegno consegnato al lavoratore, l'Istituto di credito del datore di lavoro potrà fornire le seguenti informazioni: importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l'assegno (cioè quella presso la quale l'assegno è

stato versato per l'incasso), data pagamento, eventuale esito dell'assegno. Si precisa che l'Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l'assegno è stato emesso e pagato (qualora l'assegno sia passibile di girata - importo inferiore a 1.000 euro - il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo).

Inoltre, laddove si rendesse necessario, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto di credito del datore di lavoro, in particolare grazie ai codici ABI e CAB della banca negoziatrice, il personale ispettivo potrà rivolgere a quest'ultima un'istanza per avere indicazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l'assegno. Ai fini della verifica gli Uffici devono comunicare all'Istituto negoziatore il numero dell'assegno.

Al riguardo si segnala che, qualora i codici ABI e CAB della banca negoziatrice siano stati forniti con puntualità dal lavoratore, il personale ispettivo può interrogare direttamente quest'ultima banca (cfr. nota 4 al modello allegato).

› Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (ove intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest'ultima - in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari - potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso. Anche in questo caso gli Uffici richiedenti la verifica dovranno fornire all'Istituto di credito gli estremi del numero identificativo dell'assegno circolare.

In ordine ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell'emissione di tali titoli, si ritiene che ciò, di per sé, integri l'illecito di cui al comma 913. Tuttavia, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l'assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni che, nel periodo considerato, sono stati tratti

sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione. Si fa presente che detti assegni possono riferirsi non solo al pagamento delle retribuzioni ma anche ad altri pagamenti effettuati dal datore di lavoro (ad es. per fornire merci o altro).

Al fine di garantire la certezza delle comunicazioni e dei tempi, la richiesta da parte del personale ispettivo nei confronti degli Istituti di credito deve avvenire, tramite il fac-simile allegato (fornito con note esplicative che si avrà cura di eliminare) e preferibilmente a mezzo PEC, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento con bonifico, strumenti di pagamento elettronico o in contanti.

In caso di pagamento mediante assegni, come sopra anticipato, laddove il lavoratore abbia indicato al personale ispettivo la banca (codici ABI e CAB) presso la quale l'assegno è stato versato, sarà possibile interrogare direttamente tale banca (negoziatrice dell'assegno).

La risposta da parte dell'Istituto di credito potrà intervenire entro i termini di volta in volta definiti tra banca e l'ITL (di norma non inferiori a 30 giorni) in relazione al tipo di accertamento, al periodo di riferimento dell'indagine e alla quantità di informazioni richieste.

In ogni caso, si precisa che gli organi di vigilanza dovranno aver cura di conservare il mezzo di trasmissione della richiesta effettuata, con attestazione della data di invio e di ricezione, considerato che tale data assume rilevanza nell'ambito del procedimento istruttorio, anche ai fini della decorrenza o eventuale interruzione dei termini previsti dall'articolo 14 della L. n. 689/1981.

Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a € 3.000, si configura, altresì, la violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 che andrà segnalata, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell'illecito amministrativo di cui al successivo art. 58.